



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/11/2023

**1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

**3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

**3.1 VARIAZIONI ATTIVITA' SOCIETA'**

Si comunica la ratifica delle seguenti variazioni di attività (cambi e/o aggiunte):

AGGIUNTE

955511 LIONS POTENZA C5 2022

Aggiunta attività C5 Femminile Dilettante

**3.2 SVINCOLO INATTIVITA' CALCIATORI (ART. 109 N.O.I.F.)**

Esaminate le istanze prodotte presentate dagli atleti sottoelencati, tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva;

Visto che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'art. 109 delle N.O.I.F. regolare opposizione alle richieste di svincolo;

Si comunicano gli svincoli dei seguenti calciatori:

4627299	BELLIZIO Raffaele	24.02.1993	REAL CHIAROMONTE
6884463	CAVALLO Mattia	06.01.2005	SANTARCANGIOLESE

**3.3 SVINCOLO CALCIATORE (ART. 117 N.O.I.F.)**

Esaminata la documentazione depositata ai sensi dell'art. 117 NOIF;

Si comunica lo svincolo del seguente calciatore:

2386362	IULIANO Alessio	28.04.2004	FRANCAVILLA SSDARL
---------	-----------------	------------	--------------------

**3.4 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)**

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono autorizzati all'attività agonistica:

FILARDI Carmine	nato il 24.12.2007	ASD LAGONEGRESE CALCIO
FORTUNATO Giuseppe	nato il 05.03.2008	ASD LAGONEGRESE CALCIO
MARTINO Pietro Samuele	nato il 05.04.2008	ASD LAGONEGRESE CALCIO
VERNAVA' Luigi	nato il 12.05.2008	ESSEDI MASCHITO (fino al 16.02.2024)

**\*\* CALCIO A 11 \*\***

**ECCELLENZA**

**3.5 VARIAZIONE GARA**

GARA FERRANDINA 17890 - ANGELO CRISTOFARO OPPIDO del 05.11.2023

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 05.11.2023 alle **ore 15.00** sul campo Santa Maria di Ferrandina.

**UNDER 19**

**3.6 ESCLUSIONE SOCIETA' ATLETICO MONTALBANO**

Considerata la rinuncia alla partecipazione al Campionato Regionale Under 19 s.s. 2023/2024 della Società ATLETICO MONTALBANO, depositata in data 30.10.2023, si comunica l'esclusione dal Campionato Regionale Under 19 della medesima Società (matr. 933721).

Pertanto, le Società che per calendario avrebbero dovuto incontrare l'ATLETICO MONTALBANO osserveranno un turno di riposo.

**3.7 VARIAZIONI GARE**

GARA SCANZANO - ATLETICO MONTALBANO del 06.11.2023

A seguito della rinuncia a partecipare al Campionato Regionale Under 19 avanzata dalla Società Atletico Montalbano, la gara sopra indicata è da intendersi **annullata**.

GARA ATLETICO MONTALBANO - MIGLIONICO CALCIO del 13.11.2023

A seguito della rinuncia a partecipare al Campionato Regionale Under 19 avanzata dalla Società Atletico Montalbano, la gara sopra indicata è da intendersi **annullata**.

**UNDER 17**

**3.8 VARIAZIONE GARA**

GARA VENUSIA CALCIO - A.S.D. LYKOS del 04.11.2023

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata sabato 04.11.2023 alle **ore 18.00** sul campo Lorusso di Venosa.

**\*\* CALCIO A 5 \*\***

**SERIE C FEMMINILE**

**3.9 ORGANICO CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE S.S. 2023/24**

962665	ASD SPORTIVA MATERANA	73383	COMPENS. SPORT PISTICCI
931416	AVIS BURGENTIA	955511	LIONS POTENZA C5 2022

**UNDER 19****3.10 DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' FERRANDINA 17890**

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società FERRANDINA 17890 disputerà le proprie gare interne la **domenica** alle **ore 11.00** presso il campo C5 Santa Maria di Ferrandina.

**UNDER 15****3.11 ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 S.S. 2023/24**

962592	A.S.D. MONTEPELOSO	941907	ESSEDI MASCHITO
938713	BERNALDA FUTSAL	915103	FLACCO VENOSA
690447	C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL	943986	GRASSANO
952860	CITTA' POTENZA CALCIO A 5	962077	POLICORO ACADEMY FUTSAL
73383	COMPENS. SPORT PISTICCI	933221	SENISE

**3.12 ORGANICO E DISPONIBILITA' CAMPI**

A.S.D. MONTEPELOSO	C5 Ellevù	IRSINA	LUNEDI'	19.00
BERNALDA FUTSAL	Palacampagna	BERNALDA	DOMENICA	18.00
C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL	Palasport	SALANDRA	DOMENICA	11.00
CITTA' POTENZA CALCIO A 5	Palapergola	POTENZA	DOMENICA	11.00
COMPENS. SPORT PISTICCI	Palaolimpia	PISTICCI	DOMENICA	18.30
ESSEDI MASCHITO	Palestra Comunale	MASCHITO	LUNEDI'	17.30
FLACCO VENOSA	Palestra Comunale	MASCHITO	LUNEDI'	17.30
GRASSANO	Palasport	GRASSANO	LUNEDI'	17.00
POLICORO ACADEMY FUTSAL	Palaercole	POLICORO	DOMENICA	11.00
SENISE	ITGC Sinisgalli	SENISE	DOMENICA	16.00

**3.13 INIZIO CAMPIONATO**

Si comunica a tutte le Società che il Campionato Regionale Under 15 Stagione Sportiva 2023/24 avrà inizio **nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 novembre 2023**.

**3.14 PROGRAMMA GARE**

1^ giornata di andata del 12 e 13/11/23

C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL	BERNALDA FUTSAL	PALASPORT	SALANDRA	12/11/23	11:00	1A
CITTA POTENZA CALCIO A 5	GRASSANO	PALAPERGOLA	POTENZA	12/11/23	11:00	1A
COMPENS. SPORT PISTICCI	ESSEDI MASCHITO	PALAOLIMPIA	PISTICCI	12/11/23	18:30	1A
A.S.D. MONTEPELOSO	POLICORO ACADEMY FUTSAL	CAMPO ELLEVU' C5	IRSINA	13/11/23	19:00	1A
FLACCO VENOSA	SENISE	PALESTRA COMUNALE	MASCHITO	13/11/23	17:30	1A

**3.15 CALENDARIO CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 S.S. 2023/2024**

In allegato si pubblica il calendario del Campionato Regionale Under 15 relativo alla S.S. 2023/2024, che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

## **4. RISULTATI**

CAMPIONATO: <b><u>COPPA ITALIA ECCELLENZA</u></b>					
DATA	GIORNATA				
1/11/23	2/R	CALCIO SAN CATALDO	LAVELLO	2	- 1
		ORAZIANA VENOSA	FERRANDINA 17890	0	- 0
		POLICORO CALCIO & ACADEMY	CITTA DEI SASSI MATERA	0	- 0
		TRICARICO POZZO DI SICAR	SANTARCANGIOLESE	1	- 4

CAMPIONATO: <b><u>COPPA ITALIA PROMOZIONE</u></b>					
DATA	GIORNATA				
1/11/23	2/R	AS MELFI 1929	SCANZANO	4	- 2
		AVIGLIANO CALCIO PZ	A.S.D. LYKOS	4	- 3
		MARATEA	PIETRAGALLA	3	- 2
		MARMO PLATANO	ATELLA	3	- 0

CAMPIONATO: <b><u>PRIMA CATEGORIA - GIRONE: B</u></b>					
DATA	GIORNATA				
29/10/23	6/A	GRASSANO	POLISPORTIVA TITO	3	- 0/0 - 3 <b><u>DELIBERA G.S.</u></b>

## **5. GIUSTIZIA SPORTIVA**

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici Sportivi, Avv. Vincenzo Margiotta e Dr. Antonio Carlucci, nella seduta del **03/11/2023**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

### **GARE DELLA COPPA ITALIA ECCELLENZA**

#### **GARE DEL 1/11/2023**

- **MASSAGGIATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 17/11/2023**

DIELE GIANCARLO

(TRICARICO POZZO DI SICAR)

Dopo esser stato ammonito per provocazioni nei confronti di un calciatore avversario, tirava pugni contro la propria panchina e profferiva frase blasfema.

- **ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CAPRIOLI PRINCIPIO

(LAVELLO)

#### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

SUMMA VITANTONIO

(FERRANDINA 17890)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

BOJANG SANNA

(FERRANDINA 17890)

CARBONE GIUSEPPE	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
CONRERO AGUSTIN TOMAS	(POLICORO CALCIO & ACADEMY)
GUEVARA RODRIGUEZ FERNANDO EMILIA	(SANTARCANGIOLESE)
SIMONE SERAFINO	(SANTARCANGIOLESE)

**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

SABATO VINCENZO	(CALCIO SAN CATALDO)
BUONCORE ANTONIO	(CITTA DEI SASSI MATERA)
FERREIRA LARROSA LUCIANO JOAQUIN	(CITTA DEI SASSI MATERA)
GRIECO MICHELE	(FERRANDINA 17890)
PERSICHELLA MICHELE	(LAVELLO)
SERRA PIETRO PIO	(LAVELLO)
TAVARONE MAURO	(LAVELLO)
LATORRE GERARDO	(SANTARCANGIOLESE)
NDIAYE PAPA MASSAMBA	(SANTARCANGIOLESE)

**GARE DELLA COPPA ITALIA PROMOZIONE****GARE DEL 1/11/2023**• **DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/11/2023**

LAINO CRISTIAN	(MARATEA)
----------------	-----------

Per frasi offensive nei confronti della terna.

**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

LECCESE FRANCESCO ALFRE	(ATELLA)
DELLA CROCE DONATO	(AVIGLIANO CALCIO PZ)

• **CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

BASILICO GIOVANNI	(AS MELFI 1929)
-------------------	-----------------

Si alzava dalla panchina ed entrava in campo senza autorizzazione, richiamato dal A.A. n.1, gli rivolgeva frasi offensive e gesto irrispettoso prima di essere allontanato dai dirigenti della sua società. Segnalazione del A.A. n.1

JARA FRANCO DAVID	(SCANZANO)
-------------------	------------

A gioco fermo, in seguito al provvedimento disciplinare ai danni di un calciatore della squadra ospitante sferra un pugno violento ad altezza viso/setto nasale a un calciatore avversario provocando vistosissimo rossore senza fuoriuscita di sangue. Articolo 38 CGS.

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CAPRIATI PASQUALE	(A.S.D. LYKOS)
-------------------	----------------

• **CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

PENNACCHIA ROBERTO	(A.S.D. LYKOS)
LAROTONDA ANTONIO PIO	(ATELLA)
CURIO EZEQUIEL ALEJAN	(MARATEA)
VICECONTE PIETRO	(MARATEA)
CIPRIANO DOMENICO	(SCANZANO)

**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

DANGELO NICOLA	(A.S.D. LYKOS)
RINALDI ALESSANDRO	(A.S.D. LYKOS)
LIOCE NICCOLO MARIA	(AS MELFI 1929)
PIGNATTA LUCIANO ARIEL	(AS MELFI 1929)
SAURINO GIANLUCA	(AS MELFI 1929)
BARBETTA JACOPO GENEROSO	(ATELLA)
MARSICO FABIO CANIO	(AVIGLIANO CALCIO PZ)
MORENA FEDERICO	(MARATEA)
PETRELLI ALFREDO	(MARATEA)
SARUBA ROBERTO	(MARATEA)
ZACCARO SIMONE	(MARATEA)
LAUSUS BEDIN AUGUSTO RUGERIO	(SCANZANO)
MONTAGNA SIMONE	(SCANZANO)

**GARE DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA****GARA DEL 29/10/2023**• **SOCIETA'****GARA GRASSANO - POLISPORTIVA TITO****Il Giudice Sportivo;**

**Letti** gli atti ufficiali di gara;

**Preso atto** del supplemento di rapporto richiesto al D.G. per il tramite del Rappresentante AIA, in cui descrive che al minuto 15 del secondo tempo, **MULIERI ANGELO** dirigente accompagnatore ufficiale della società Grassano, a gioco fermo lasciava la panchina e entrava indebitamente in campo ponendosi faccia a faccia al portiere avversario nei pressi della zona occupata dallo stesso. Inizialmente i due si spintonavano a vicenda e successivamente il dirigente colpiva con due pugni all'altezza della tempia e con ripetuti calci al corpo il portiere della società Polisportiva Tito provocandogli forte dolore, facendolo cadere a terra ove rimaneva accasciato e immobile.

**Ritenuto** che a seguito di questo episodio, si generava in campo una rissa che coinvolgeva anche i membri delle panchine che invadevano il campo di gioco ed entrambe le parti, per vari minuti, si aggredivano fisicamente con calci e schiaffi;

**Atteso** che, dopo vari minuti, gli scontri non si placavano neppure con l'ingresso in campo delle Forze dell'Ordine e mentre il portiere restava a terra immobile, di comune accordo il DG con gli allenatori delle due squadre decidevano di chiamare il 118 nel mentre le minacce e gli scontri verbali non cessavano tra i tesserati;

**Considerato** che all'arrivo dell'ambulanza il DG sospendeva temporaneamente la gara, cosicché il tesserato poteva essere trasportato dall'ambulanza fuori dalla struttura di gioco per gli accertamenti del caso, mentre le gravi minacce verbali e gli scontri tra i tesserati delle squadre non si placavano;

**Constatato** che il D.G. dopo un colloquio tenuto con i capitani delle due squadre che manifestavano il timore di ripercussioni fisiche gravi per i componenti delle squadre, qualora la gara fosse ripresa, sospendeva definitivamente la gara confidando sull'apporto delle Forze dell'Ordine che cercavano di riportare la calma tra i tesserati che continuavano a scontrarsi;

**Appurato** che, rientrati negli spogliatoi, gli allenatori delle squadre apprezzavano la decisione assunta dal DG di sospendere definitivamente la gara al fine di evitare eventuali ed ulteriori conseguenze spiacevoli ai tesserati;

**DELIBERA**

- di **assegnare gara persa ad entrambe le società ai sensi dell'articolo 10 commi 1 e 3 del CGS**, in quanto propri tesserati generavano una rissa, costringendo il D.G. a sospendere definitivamente la gara;

- di comminare alla società Grassano l'ammenda di €.200,00, per i fatti ad essa ascrivibili;
- di comminare alla società Polisportiva Tito l'ammenda di €.100,00, per i fatti ad essa ascrivibili;
- di squalificare fino al 30.04.2026 MULIERI ANGELO ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) del CGS, quale dirigente accompagnatore del Grassano, per condotta violenta di particolare gravità nei confronti del tesserato della squadra avversaria;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

## **6. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE**

### **6.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ F.S.T. RIONERO AVVERSO LA SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE LUONGO ALESSIO, RIPORTATA SUL C.U. N. 33 DEL 18/10/2023.**

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Loredana Satriani e Antonio Di Lena - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **03/11/2023** ha deliberato quanto segue.

**Letto** il reclamo proposto dalla **Società F.S.T. RIONERO** avverso la decisione del **Giudice Sportivo** pubblicata sul **C.U. n. 33 del 18/10/2023**, consistente nella **squalifica per sette gare effettive** inflitta al calciatore **Luongo Alessio**;

**Verificato**, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

**Esaminati** gli atti ufficiali di gara;

**Ascoltata**, all'udienza del **28/10/2023**, la **Società ricorrente** che, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 49 comma 8 e 77 comma 4 C.G.S.**, ne aveva fatto richiesta, rappresentata dall'**Allenatore**, sig. **Gustavo Cittadini**, il quale si riportava al **ricorso** introduttivo nonché ai motivi nello stesso dedotti, chiedendone integrale accoglimento;

**Procedutosi**, ex **art. 50, comma 4, C.G.S.**, all'audizione del **D.G., Sig. Giuseppe Ferrarese**, collegato in videoconferenza, assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**, presente in aula;

**Premesso** che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

**Accertato** come il reclamante **Sodalizio** abbia chiesto, mediante il proposto ricorso, *l'annullamento della delibera dal G.S. adottata, con riduzione della squalifica inflitta al calciatore Luongo Alessio al minimo previsto, con esclusione della condotta antisportiva e violenta ravvisata*;

**Valutato** come, a sostegno del proprio reclamo, la **Società ricorrente**, abbia evidenziato che, la condotta del **Luongo** fosse scaturita da una reazione ad un insulto ricevuto da parte di un avversario, su cui lo stesso aveva commesso un

fallo nel corso di un'azione iniziata da un episodio di mancato *fair play* a seguito di un fallo subito da parte di un calciatore del **Balvano** rimasto a terra;

**Considerato** come il ricorrente **Sodalizio** abbia confermato e, comunque, stigmatizzato la condotta tenuta dal proprio **calciatore** nei confronti dell'avversario; pur tuttavia negando, in modo categorico, che lo stesso avesse avuto un atteggiamento minaccioso e avesse pronunciato frasi ingiuriose nei confronti del **D.G.**; precisando, invece, come il ridetto **Luongo**, dopo essere stato espulso, fosse stato redarguito dai propri compagni di squadra e, costernato per l'accaduto, avesse lasciato immediatamente il terreno di gioco;

**Rilevato** altresì come l'**Arbitro**, in sede di audizione, abbia confermato la circostanza per cui il **calciatore** della **F.S.T. Rionero**, **Luongo Alessio**, avesse colpito con un violento schiaffo al volto - il cui effetto sonoro veniva avvertito in maniera chiara e distinta, pur senza provocare conseguenze fisiche - un calciatore della squadra avversaria, a seguito di un'azione scaturita da un episodio di mancato *fair play*;

**Acclarato**, inoltre, come lo stesso **D.G.**, distante circa due/tre metri dal punto esatto dell'accaduto, abbia negato che il **calciatore** della **F.S.T. Rionero**, in quella circostanza, avesse subito insulti da parte del **tesserato** del **Balvano** su cui aveva commesso il fallo;

**Valutato**, nondimeno, come lo stesso **Direttore di Gara** non abbia pienamente confermato quanto riportato a referto circa le frasi ingiuriose e minacciose che sarebbero state rivolte nei suoi confronti dal ridetto **calciatore**, precisando che, a seguito dell'espulsione, il **Luongo** gli si avvicinava con un atteggiamento da lui *percepito* come minaccioso, non accompagnato, tuttavia, né da specifiche frasi ingiuriose e minacciose, né tantomeno seguito da alcun contatto fisico tra gli stessi;

**Atteso**, pertanto, che le dichiarazioni rese dal **D.G.** in sede di audizione hanno chiarito quanto riportato nel referto e la portata di quanto descritto nello stesso, ossia che l'**Arbitro** **aveva avuto la mera percezione** - termine utilizzato proprio dal **D.G.** in sede di audizione - che l'atteggiamento del **Luongo** fosse minaccioso, non precisando, peraltro, che questi avesse proferito frasi ingiuriose e minacciose nei suoi confronti e che vi fosse stato un contatto fisico tra gli stessi;

**Valutato**, in conclusione, come la condotta ascrivibile al calciatore **Luongo Alessio** sia da ritenersi certamente violenta nei confronti di un altro calciatore, integrando, pertanto, la fattispecie di cui all'**art. 38 C.G.S.**; ma non anche ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del **D.G.**, non essendoci stata conferma, in sede dibattimentale, di elementi tali da poter ricondurre con certezza la condotta dello stesso nella fattispecie di cui all'**art. 36, comma 1, lettera a) del C.G.S.**;

**Ritenuto**, quindi, come le argomentazioni che precedono possano ritenersi sufficienti al fine di escludere l'applicazione della sanzione di cui al richiamato **art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S.** e di consentire, a questo **Collegio**, una riforma della Decisione dal **G.S.** adottata, con accessorio temperamento della sanzione a carico del calciatore **Luongo Alessio** comminata

P.Q.M.

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in accoglimento del reclamo proposto della **Società F.S.T. RIONERO** ed in parziale riforma della

decisione del **Giudice Sportivo**, pubblicata sul **C.U. n. 33 del 18/10/2023**, così delibera:

- **Riduce a numero 3 (TRE) giornate la squalifica inflitta al calciatore LUONGO ALESSIO;**
- **Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.**

## **6.2 RICORSO DELLA SOCIETÀ VIRIBUS POTENZA 1999 AVVERSO LA SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE SALBINI NICOLA, RIPORTATA SUL C.U. N. 30 DEL 11/10/2023.**

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dall' **Avv. Rocco Mario Ceraldi - Vice Presidente** - dall'**Avv. Marco Saraceno** e dal **Sig. Nicola Ciocia - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **03/11/2023** ha deliberato quanto segue.

**Letto** il reclamo proposto dalla **Società Viribus Potenza 1999** avverso la decisione del **Giudice Sportivo** pubblicata su **C.U. n. 30 del 11/10/2023**, consistente nella **squalifica per sette gare effettive** inflitta al calciatore **Salbini Nicola**;

**Verificato**, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

**Esaminati** gli atti ufficiali di gara;

**Ascoltata**, all'udienza del **28/10/2023**, la **Società ricorrente** che, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 49 comma 8 e 77 comma 4 C.G.S.**, ne aveva fatto richiesta, rappresentata e difesa dall'**Avv. Luigi Angelucci** - giusta nomina presente in calce al preannuncio di reclamo - il quale si riportava al **ricorso** introduttivo nonché ai motivi nello stesso dedotti, chiedendone integrale accoglimento;

**Procedutosi**, ex **art. 50, comma 4, C.G.S.**, all'audizione del **D.G., Sig. Cristian Maletesta**, assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**;

**Premesso** che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

**Accertato** come il reclamante **Sodalizio** abbia, mediante il proposto ricorso, chiesto, *in parziale riforma dell'impugnato provvedimento, di volersi ridurre congruamente e sensibilmente la sanzione inflitta nel sopra citato C.U.*;

**Valutato** come, a sostegno del proprio reclamo, la **Società ricorrente**, abbia evidenziato che, la condotta del **Salbini** sia stata la conseguente reazione a quella posta in essere da parte del **calciatore n. 18 del Marmo Platano, sig. Cardone Carmine**, il quale, a gioco fermo, colpiva il ridetto **Salbini** con uno schiaffo al volto, senza procurargli danno fisico;

**Preso atto** di quanto rimarcato dal ricorrente **Sodalizio** che, sia nel proprio reclamo che in sede dibattimentale, negava la circostanza per cui, dopo l'espulsione, il **Salbini** avrebbe proferito all'**Arbitro** le frasi ingiuriose e minacciose riportate a referto e di come, lo stesso, si fosse chiarito e scusato con l'avversario per quanto accaduto;

**Rilevato** altresì come, la **Società Viribus Potenza 1999**, abbia chiesto, per le ragioni innanzi esposte, l'applicazione delle attenuanti di cui all'**art. 13, comma 1, lettere a) e c) del C.G.S.**, atteso che, il proprio tesserato, *agiva con reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui* e come, lo stesso, si fosse chiarito e scusato con l'avversario subito dopo il verificarsi dell'episodio, oltre che manifestare *resipiscenza* - anche in sede dibattimentale - innanzi a questo **Organo di Giustizia Sportiva**;

**Considerato** nondimeno come il **D.G.**, nel riportarsi al proprio referto, abbia confermato la circostanza per cui il **Salbini** avesse reagito ad uno schiaffo ricevuto a gioco fermo da parte di un avversario e di come, lo stesso, subito dopo l'espulsione, si fosse avvicinato all'**Arbitro** con fare minaccioso cercando un contatto fisico salvo poi desistere dall'intento, e come, nell'abbandonare il terreno di gioco, avesse proferito nei suoi confronti le frasi ingiuriose ed irriguardose riportate nel rapporto di gara;

**Valutato** ulteriormente come l'**Arbitro** abbia confermato, in maniera risoluta ed inequivocabile, la circostanza per cui, le frasi ingiuriose ed irriguardose riportate a referto fossero state pronunciate dal **Salbini** e rivolte sicuramente al suo indirizzo; facendo inoltre rilevare, come, durante il prosieguo della gara, avesse notato i due calciatori espulsi confrontarsi, in modo apparentemente pacifico, sulla panchina posta innanzi agli spogliatoi e attigua agli stessi;

**Considerato**, più nel dettaglio, come la condotta ascrivibile al calciatore **Salbini** sia da ritenersi certamente violenta, integrando, pertanto, la fattispecie di cui all'**art. 38 C.G.S.**; ma, ad ogni modo, attenuata dalla circostanza di cui all'**art. 13, comma 1 lettera a) del C.G.S.** avendo, lo stesso, agito come reazione immediata ad un comportamento ingiusto altrui;

**Valutato**, tuttavia, come la condotta del ridetto **Salbini** debba sicuramente considerarsi ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del **D.G.**, integrando, in tal modo, la fattispecie di cui all'**art. 36, comma 1, lettera a) del C.G.S.** - con la previsione minima di quattro giornate di squalifica - non potendo, in tal caso, trovare applicazione alcuna attenuante, atteso che, lo stesso, pur essendosi chiarito ed evidentemente scusato con il calciatore avversario, non risulta, né dal referto né da quanto emerso in dibattimento, che abbia fatto altrettanto con il **D.G.** Ragion per cui, in assenza di qualsiasi elemento probatorio circa il comportamento immediatamente riparativo nei confronti del **Direttore di Gara**, non può essere riconosciuta nessun'altra circostanza valida ai fini di un'ulteriore mitigazione della sanzione dal **G.S.** irrogata;

**Stimato** pertanto come, a parere di questa **Corte**, la sanzione inflitta al **Salbini** debba essere così rideterminata: quattro giornate di squalifica ex **art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S.**; nonché due giornate di squalifica - in virtù della riconosciuta attenuante di cui all'**art. 13, comma 1, lettera a) C.G.S.** - in luogo delle tre previste dall'**art. 38 C.G.S.**

P.Q.M.

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in accoglimento del reclamo proposto della **Società VIRIBUS POTENZA 1999** ed in parziale riforma della

decisione del **Giudice Sportivo**, pubblicata sul **C.U. n. 30 del 11/10/2023**, così delibera:

- **Riduce a numero 6 (sei) giornate la squalifica inflitta al calciatore SALBINI NICOLA;**
- **Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.**

**Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 03/11/2023**

Il Segretario  
(Rocco Leone)

Il Presidente  
(Emilio Fittipaldi)